

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6994 del 05/12/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. Sito ex cementificio di Santarcangelo di Romagna, loc. San Michele. Approvazione del Piano di Caratterizzazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7279 del 05/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno cinque DICEMBRE 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, Faranghis Maria Khadivi, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

D.Lgs. n.152/2006, Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati. Sito "ex cementificio" di Santarcangelo di Romagna, loc. San Michele. Approvazione del Piano di Caratterizzazione.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. n.152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare la Parte IV, Titolo V - Bonifica di siti contaminati;
- la Legge 7 Aprile 2014, n.56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- la L.R. n.13/2015 recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 Aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative e che stabilisce che le funzioni afferenti alle materie ambientali vengano esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia;
- la D.G.R. n.2218 del 21.12.2015 "Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006;
- il Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna approvato con D.G.R. n.926 del 05.06.2019;

Richiamate:

- la D.G.R. n.1181 del 23.07.2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE Emilia-Romagna di cui alla L.R. n.13/2015, che individua strutture articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, energia e gestione del demanio idrico;
- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (prot.n. 189759 del 27.10.2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali, disposto da Stefano Renato de Donato, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in ARPAE Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

Premesso che:

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/122720 del 03.07.2024, la società BUZZI UNICEM S.r.l. (P.IVA 11983660157), avente legale in Via Luigi Buzzì n.6, Casale Monferrato (AL), ha comunicato gli esiti dello stato ambientale dell'area di pertinenza dell'ex unità produttiva (cementificio) sita in località San Michele, Via Santa Maria n.196, Santarcangelo di Romagna (RN), come riscontrato a seguito delle indagini previste dal Piano di Dismissione, approvato dalla Provincia di Rimini con atto n.22 del 26.02.20210 nell'ambito di altro procedimento ambientale (A.I.A.);
- nella suddetta nota il Proponente riferiva che in alcuni campioni di terreno sono stati rilevati parametri con

- concentrazioni superiori ai limiti di Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n.152/2006 in Colonna A (per i siti ad uso verde pubblico privato e residenziale) ma inferiori ai limiti della Colonna B (per i siti ad uso commerciale e industriale) e, pertanto, conformi all'attuale destinazione d'uso dell'area, come inclusa negli strumenti urbanistici comunali. Tuttavia, in considerazione degli accordi con il Comune di Santarcangelo di Romagna, la società BUZZI UNICEM S.r.l. si impegnava a cedere l'area al Comune conformemente ai limiti della Colonna A, in virtù delle previsioni per la futura destinazione dell'area;
- il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (SAC) di ARPAE Rimini, con nota prot.n. PG/2024/136635 del 25.07.2024, in riferimento a quanto comunicato dalla società BUZZI UNICEM S.r.l., ha dato comunicazione di avvio del procedimento e ha richiesto copia dei rapporti analitici di prova dei terreni e delle acque sotterranee campionate, rammentando inoltre che, in presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione e gli interventi consistenti in misure di messa in sicurezza necessari a prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti nel terreno e nelle acque sotterranee;

Preso atto che:

- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/149984 del 19.08.2024, la società di consulenza SYNTHESIS S.r.l., su mandato di BUZZI UNICEM S.r.l., ha trasmesso la relazione riportante gli esiti delle indagini ambientali eseguite a Novembre/Dicembre 2023;
- nella suddetta relazione è tra l'altro riportato che:
 - il sito industriale dismesso in oggetto è censito al Foglio 40, Mappale 14 ed al Foglio 41, Mappale 6 del Catasto Terreni del Comune di Santarcangelo di Romagna;
 - sono stati effettuati n.11 saggi con escavatore meccanico spinti alla profondità di 1.50 m dal piano campagna, con prelievo di n.2 campioni di terreno per saggio, e n.5 sondaggi a carotaggio continuo, poi attrezzati a piezometro, spinti alla profondità di m 6-7 dal piano campagna, con prelievo di n.3 campioni di terreno per sondaggio;
 - in alcuni campioni di suolo e sottosuolo sono state rilevate concentrazioni superiori ai limiti di Colonna A per i parametri Piombo, Vanadio, Benzo(a)pirene e Benzo(ghi)perilene, Idrocarburi pesanti;
 - le non conformità, con l'esclusione della contaminazione riscontrata nel terreno profondo in PZ9, fanno riferimento alla porzione di terreno superficiale;
 - è proposta una campagna per l'esecuzione di indagini integrative al fine di definire le volumetrie di terreno contaminato con concentrazioni superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) in Colonna A di Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n.152/2006;

Dato atto che:

- con nota prot.n. PG/2024/158356, in data 03.09.2024 il SAC di ARPAE Rimini, fatti salvi eventuali elementi ostativi degli altri Enti interpellati, ha comunicato alla società BUZZI UNICEM S.r.l. il nulla osta all'esecuzione delle indagini integrative al fine di definire le volumetrie del terreno interessato dai superamenti dei limiti di Colonna A;
- nella suddetta nota si richiedeva contestualmente la trasmissione di copia dei rapporti di prova dei campioni di terreno prelevati nei saggi e sondaggi effettuati e dei rapporti di prova dei campioni di acque sotterranee prelevate nei piezometri, l'indicazione delle ditte esecutrici delle indagini e del responsabile sul campo, oltreché alcuni elaborati, quali una planimetria riportante i punti di realizzazione dei saggi e sondaggi, le stratigrafie dei sondaggi attrezzati a piezometri e un elaborato riguardante l'andamento della falda superficiale sottesa al sito;

Preso atto che:

- con nota acquisita al protocollo n. PG/2024/170122 del 23.09.2024, in risposta alle richieste di ARPAE la società BUZZI UNICEM S.r.l. ha fornito la documentazione di completamento trasmettendo la relazione datata 14 Marzo 2024, comprensiva dei certificati analitici delle indagini effettuate a Novembre/Dicembre 2023, con riscontro delle concentrazioni superiori alle CSC di Colonna A per i parametri:
 - Piombo (CSC 100 mg/Kg): 222 ±33 mg/Kg in PZ10-C1,
 - Vanadio (CSC 90 mg/Kg): 267 ±40 mg/Kg in S13-C1,
 - Benzo(a)pirene (CSC 0,1 mg/Kg): 0,190 ±0,048 mg/Kg in PZ8-C1
 - Benzo(ghi)perilene (CSC 0,1 mg/Kg): 0,160 ±0,040 mg/Kg in PZ8-C1,
 - Idrocarburi pesanti (CSC 50 mg/Kg): 68 ±17 mg/Kg in PZ11-C1, 93 ±23 mg/Kg in PZ9-C2 e 56 ±14 mg/Kg in PZ9-C3;
- con nota acquisita al protocollo di ARPAE n. PG/2024/182491 del 09.10.2024, la società BUZZI UNICEM S.r.l.

ha comunicato la data del 15 Ottobre 2024 per il previsto inizio delle indagini ambientali integrative;

Considerato che:

- in data 30.01.2025, con nota acquisita al prot.n. PG/2025/18455, la società BUZZI UNICEM S.r.l. ha comunicato la situazione di potenziale contaminazione, ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. n.152/2006, riscontrata nel corso delle indagini sul sito, per il superamento del limite della Colonna B (siti ad uso commerciale e industriale) relativamente al parametro Vanadio (1030 ± 430 mg/Kg), rilevato nel campione S13-CCC, tra 0 e 1.0 m, prelevato in data 04.12.2024 (rapporto di prova n° 2424577-006 del 20.01.2025) e ubicato a circa 4.5 m dal campione S13-C1;
- la documentazione allegata alla suddetta comunicazione di potenziale contaminazione includeva il Modulo A, di cui alla D.G.R. n.2218/2015, trasmesso in qualità di responsabile della potenziale contaminazione;
- nella Relazione tecnica, allegata alla comunicazione, redatta dalla società di consulenza SYNTHESIS S.r.l., è riportato tra l'altro che:
 - l'area interessata ha indicativamente una superficie di 9125 mq (data dalla somma della porzione d'area intorno al punto S13, che consiste di 3051 mq, e dalle altre due porzioni confinanti, di 4698 mq e di 1376 mq), al di sotto della quale è stato rilevato un deposito storico di coke di petrolio, che giustificherebbe la presenza riscontrata per i metalli quali il Vanadio;
 - stante l'attribuzione di contaminazione storica e che il sito è dismesso, non vi sono attività in corso, non è accessibile e non risultano bersagli umani o ambientali, la ditta ha ritenuto non necessario effettuare misure di prevenzione e/o interventi urgenti;
 - sulla base della profondità e della matrice coinvolta, si propone di procedere con la caratterizzazione in previsione della rimozione dei terreni contaminati non conformi alle CSC riscontrati nel sito in oggetto, confermando che le operazioni saranno finalizzate a rimuovere i terreni non conformi alla Colonna A;

Dato atto che:

- con nota prot.n. PG/2025/27705 del 13.02.2025, il SAC di ARPAE Rimini ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 07.03.2025 ai fini della valutazione congiunta della documentazione presentata e della definizione di modalità e tempistiche di prosecuzione delle attività di bonifica;
- con nota prot.n. PG/2025/31175 del 18.02.2025 (Sinadoc n°24696/2024) del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, è stata acquisita la relazione tecnica pertinente alla documentazione prot.n. PG/2025/18455 della società BUZZI UNICEM S.r.l., in cui sono formulate specifiche richieste;
- con nota prot.n. PG/2025/33331 del 20.02.2025 il SAC di ARPAE Rimini ha inoltrato al Proponente le richieste del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, in merito a:
 - a) assicurare, nel più breve tempo possibile, che le acque sotterranee a valle del punto S13 siano conformi alle CSC (Tabella 2, Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n.152/2006);
 - b) verificare la reale estensione della contaminazione effettuando campionamenti perimetrali, in diverse profondità, dell'area indicata come "utilizzata per il deposito di coke di petrolio utilizzato come combustibile solido";

Considerato che nella seduta della Conferenza di Servizi del 07.03.2025, svolta in modalità telematica, sono stati approfonditi alcuni argomenti, come illustrato nel relativo Verbale (condiviso per le vie brevi in data 14.03.2025 e trasmesso con nota prot.n. PG/2025/55383 del 24.03.2025) e di seguito riportato in sintesi:

- non vi è alcuna incoerenza nel prevedere che, nel momento in cui viene riscontrata una situazione di superamento dei limiti di potenziale contaminazione propri della destinazione d'uso di futura realizzazione come prevista, sia necessario far fronte alle conseguenti attività di bonifica al fine del rispetto dei limiti di accettabilità, in quanto sarebbe all'opposto irragionevole e ingiustificato lo svolgimento di una bonifica volta a raggiungere obiettivi meno cautelativi come da destinazione d'uso in atto, con la certezza di dover in seguito eseguire una nuova bonifica per attuare le previsioni urbanistiche;
- a seguito delle indagini effettuate, previste dal Piano di dismissione sia sulla matrice terreno sia sulla matrice acque di falda, seguendo il panel analitico previsto dal medesimo piano, nei terreni sono stati riscontrati dei punti non conformi con superamenti dei limiti di Colonna A per Idrocarburi pesanti, alcuni IPA, il Piombo e il Vanadio. Sono stati eseguiti, pertanto, gli approfondimenti ritenuti necessari, ampliando i campionamenti in corrispondenza dei punti non conformi, al fine di determinare i confini delle porzioni contaminate nell'ottica della loro rimozione. In questa seconda fase di indagine ambientale è stato riscontrato anche un superamento del Vanadio rispetto alla Colonna B di Tabella 1 (in Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n.152/2006);
- per le zone dove è stato riscontrato Vanadio e Piombo sono ritenuti necessari ulteriori approfondimenti per

determinare la distribuzione di tali contaminanti. Ai fini della caratterizzazione della porzione superficiale, nell'ipotesi che la contaminazione non sia più profonda, è stata ipotizzata una griglia per la verifica dell'estensione areale e determinazione della volumetria, per cui è stato proposto un doppio campionamento ai nodi della griglia e previsto il campionamento in contraddittorio per la verifica a fondo scavo;

- per quanto riguarda la falda, la ditta ha ipotizzato l'ubicazione di un piezometro a valle del punto S13 e della zona di deposito del coke, dove si propone di eseguire un campionamento in contraddittorio con il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini;
- a seguito della segnalazione che il piezometro PZ8 è stato oggetto di vandalismo ed è stato danneggiato, è rimarcata la responsabilità della ditta alla sorveglianza del sito, ancorché sottoposto ad un procedimento di bonifica;
- per le acque sotterranee si rende necessario effettuare un'indagine più estesa in modo tale da verificare se, dopo tanti anni, la contaminazione presente nei terreni abbia interessato anche la falda e si raccomanda di estendere la rilevazione delle acque anche a monte del flusso di falda, in modo da avere più punti per una maggiore confidenza con l'andamento e, di conseguenza, con la qualità delle acque sottese al sito nel suo complesso;
- il tema delle acque sotterranee preoccupa anche l'Amministrazione comunale, poiché la zona risulta inserita nelle fasce ad alta vulnerabilità idraulica, data la vicinanza del fiume e la presenza di ghiaie, e pertanto si richiede una particolare attenzione per gli aspetti legati ad una loro eventuale contaminazione;

Preso atto che:

- in riferimento alle richieste espresse dalla Conferenza di Servizi il 07.03.2025, la società SYNTHESIS S.r.l., su mandato di BUZZI UNICEM S.r.l., con note acquisite al protocollo n.PG/2025/69210 e n.PG/2025/69238 del 11.04.2025, ha trasmesso una proposta di indagini suppletive, finalizzata a definire lo stato di contaminazione del sito per le matrici terreno e acque di falda;
- nella suddetta documentazione si riporta che le indagini integrative proposte per la matrice terreni sono finalizzate ad acquisire le informazioni necessarie per la successiva predisposizione di un Progetto di Bonifica. In tutti i casi, l'obiettivo è di ricondurre la matrice entro i limiti delle CSC relative alla Colonna A "siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale". Per la matrice acque sotterranee si prevede l'implementazione della rete di monitoraggio mediante 3 nuovi piezometri (PZ12, PZ13 e PZ14) da realizzarsi a monte e a valle della zona di deposito del coke, al fine di prelevare ulteriori campioni rappresentativi e che, unitamente ai restanti punti di verifica, consentiranno di definire la modellazione della superficie freatica. In merito al parametro Vanadio, non essendo presente un limite di riferimento in Tabella 2 del D.Lgs. n.152/2006, si ritiene di poter effettuare un confronto con l'andamento delle concentrazioni del parametro Piombo, considerati traccianti della lisciviazione in falda dei metalli presenti nel deposito di coke;

Tenuto conto che:

- come convenuto in Conferenza di Servizi del 07.03.2025, la suddetta proposta di indagini suppletive avanzata da BUZZI UNICEM S.r.l. è stata valutata dal Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, che in data 14.05.2025 si è espresso con parere favorevole (prot.n. PG/2025/89446, Sinadoc n°24696/2024);
- il SAC di ARPAE Rimini, ribadendo che, ai fini dell'accoglimento della proposta di indagini integrative, non risulta necessaria la convocazione della Conferenza di Servizi, ha comunicato il proprio nulla osta con nota prot.n. PG/2025/94083 del 21.05.2025, sottolineando contestualmente la necessità di procedere al più presto con l'esecuzione delle indagini;

Preso atto che:

- la società BUZZI UNICEM S.r.l. ha comunicato in data 09.06.2025 (prot.n. PG/2025/103130) il termine ultimo per la presentazione degli esiti delle indagini, previsto per il 30 Settembre 2025, in ragione della complessità riscontrata nella predisposizione delle attività;
- in data 30.09.2025, con nota acquisita al protocollo n. PG/2025/172760, la società BUZZI UNICEM S.r.l. ha trasmesso la Relazione Tecnica Conclusiva delle indagini suppletive, corredata dai relativi allegati, tra cui il Modulo C ex D.G.R. n.2218/2015, le schede stratigrafiche relative ai piezometri PZ12, PZ13 e PZ14, i certificati analitici della prima fase e della seconda fase di indagini;

Considerato che nella suddetta Relazione Tecnica del 30 Settembre 2025 sono, tra l'altro, riportati graficamente i superamenti dei parametri Piombo e Vanadio:

- in Tavola 5 (tra 0 e 0,5 m) – Concentrazioni superiori alle CSC della Colonna A (61 superamenti per il Vanadio, di cui 18 anche per il Piombo);
- in Tavola 6 (tra 0,5 e 1 m) – Concentrazioni superiori alle CSC della Colonna A (16 superamenti per il

Vanadio, di cui 5 anche per il Piombo);

- in Tavola 7 (tra 0 e 0,5 m) – Concentrazioni superiori alle CSC della Colonna B (8 superamenti per il Vanadio);
- in Tavola 8 (tra 0,5 e 1 m) – Concentrazioni superiori alle CSC della Colonna B (in superamento per il Vanadio);

ed è inoltre specificato che, stante le caratteristiche e la storicità della contaminazione e visto che il sito industriale è dismesso, non vi sono attività in corso, non è accessibile e non risultano presenti bersagli umani o ambientali, i contaminanti non sono migrati in falda nonostante la lisciviazione a cui sono stati sottoposti i terreni negli anni, non si è ritenuto necessario effettuare misure di prevenzione e/o interventi urgenti. Il limitato trasporto di Piombo e Vanadio risulta evidente anche dai risultati analitici, in quanto lo strato compreso fra 0,50 e 1 m risulta meno interessato da tali metalli rispetto allo strato più superficiale;

Preso atto che:

- la società BUZZI UNICEM S.r.l., con nota acquisita al protocollo n. PG/2025/193422 del 31.10.2025, ha trasmesso la documentazione per il Piano di Caratterizzazione per il sito in oggetto, comprensiva dei relativi allegati, tra cui il Modulo D, di cui alla D.G.R. n.2218/2015, ai sensi dell'Art. 242, c.3 del D.Lgs. n.152/2006;
- il suddetto Piano riguarda sostanzialmente le indagini per la definizione di volumetrie e profondità del terreno contaminato e pertanto, a valle della caratterizzazione definitiva, si procederà ad un Progetto di Bonifica che preveda la rimozione delle porzioni di terreno non conformi (sia rispetto alla Colonna B che alla Colonna A della Tabella 1, in Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs n.152/2006) e la loro sostituzione e ripristino con altro terreno che potrà derivare da materiale conforme alla destinazione, comunque certificato;

Dato atto che, con nota prot.n. PG/2025/27705 del 04.11.2025, il SAC di ARPAE Rimini ha convocato la Conferenza di Servizi per il giorno 20.11.2025 ai fini della valutazione congiunta della documentazione presentata e definizione delle tempistiche di prosecuzione delle attività di bonifica;

Considerato che nella seduta della Conferenza di Servizi del 20.11.2025, svolta in modalità telematica, sono stati sviluppati gli argomenti del Piano di Caratterizzazione, come illustrato nel relativo Verbale (che costituisce l'Allegato 1 al presente Provvedimento), approvando la documentazione proposta ed evidenziando le dovute raccomandazioni:

- è necessario un approfondimento di valutazione per il reperimento del terreno di riempimento nell'areale interno al sito, con soluzioni che comportino il minor impatto ambientale e maggiore celerità delle successive operazioni di bonifica;
- si chiede che, per la successiva fase riguardante il Progetto di Bonifica, sia presentato un cronoprogramma realistico, indispensabile per l'organizzazione delle attività ed in particolare per coordinare le procedure di certificazione successive agli interventi;
- in considerazione dell'avvio del procedimento, è auspicabile procedere con le fasi successive secondo una modalità speditiva e, pertanto, il Progetto di Bonifica potrebbe essere presentato entro Marzo 2026;

Tenuto conto che gli argomenti sviluppati in Conferenza di Servizi, hanno portato, a seguito della disamina congiunta da parte degli Enti presenti, alla valutazione favorevole della proposta di Piano di Caratterizzazione del sito, con le dovute raccomandazioni;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto e richiamato, di poter procedere all'approvazione del Piano di Caratterizzazione per il sito in oggetto, con le dovute raccomandazioni esplicitate nella parte dispositiva del presente Provvedimento;

Dato atto che il Proponente ha ottemperato al pagamento dell'importo previsto sulla base di quanto indicato al Tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia-Romagna, approvato con D.G.R. n.926/2019 (voce tariffario 12.8.5.1);

Atteso che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii., il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE territorialmente competente;

Dato atto della regolarità, correttezza e conformità del presente Provvedimento alle disposizioni di legge ed espresso, pertanto, il parere favorevole di regolarità tecnica;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n.190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento amministrativo sotteso al presente atto, ai sensi della Legge n.241/1990, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del SAC di ARPAE Rimini;

Su proposta del Responsabile del Procedimento amministrativo,

DISPONE

1. di approvare il Piano di Caratterizzazione per il sito potenzialmente contaminato “ex cementificio” di Santarcangelo di Romagna, loc. San Michele, sulla base di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti di ARPAE e di quanto convenuto in Conferenza di Servizi del 20.11.2025;
2. di stabilire che il Verbale della Conferenza di Servizi del 20.11.2025 costituisce l'Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
3. di prescrivere che la società BUZZI UNICEM S.r.l. proceda con la Caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo e sottosuolo) del sito in oggetto sulla base delle seguenti indicazioni:
 - al fine di ottenere un quadro più dettagliato dei dati rilevati, si devono eseguire le indagini ambientali con l'obiettivo di affinare il quadro conoscitivo preliminare, con riferimento ai limiti previsti per i terreni in aree verdi/residenziali;
 - si dovranno effettuare le dovute verifiche di completezza dei dati ai fini della predisposizione del Progetto di Bonifica con riferimento alle CSC della Colonna A di Tabella 1;
 - dovrà essere concordata l'esecuzione dei campionamenti in contraddittorio con il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini;
4. di raccomandare a BUZZI UNICEM S.r.l. che siano preventivamente definiti, anche dal punto di vista documentale, le modalità e i tempi legati alle attività da svolgere sul sito con il coinvolgimento del Servizio Territoriale di ARPAE Rimini;
5. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - la società BUZZI UNICEM S.r.l., per le indagini sul campo, dovrà comunicare al Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, con almeno 5 giorni di anticipo, le date effettive di avvio di ogni attività prevista sul sito e il nominativo del responsabile della ditta esecutrice dei lavori;
 - dovrà essere redatto il Giornale dei Lavori su cui annotare ogni attività di campo, da tenere a disposizione degli Organi di controllo presso il sito in oggetto;
 - dovrà essere redatto il Giornale di Laboratorio, su cui annotare le fasi operative di laboratorio, da presentare a richiesta degli Organi di controllo;
6. di stabilire che la società BUZZI UNICEM S.r.l. finalizzi gli approfondimenti e le indagini per la Caratterizzazione del sito alla trasmissione del Progetto di Bonifica, comprensivi della reportistica e relativa documentazione illustrativa/descrittiva, che sarà valutata in apposita riunione della Conferenza di Servizi, con particolare riferimento a quanto segue:
 - dovrà essere prodotta e fornita una ricostruzione litostratigrafica di dettaglio su base locale, con le caratteristiche di permeabilità e la composizione degli strati di terreno posti al di sotto dell'area sulla quale insiste il sito;
 - l'areale di contaminazione dovrà essere rappresentato graficamente, opportunamente evidenziato in cartografia e corredato da una sua coerente descrizione;
 - dovrà essere fornita un'elaborazione delle sezioni geologiche longitudinali e trasversali dell'area, con individuazione degli orizzonti interessati dalle contaminazioni, con le dovute argomentazioni sull'individuazione di tali orizzonti e relative estensioni;
7. di stabilire che:
 - il prelievo e l'analisi chimica dei campioni dovranno essere effettuati secondo le previste procedure di riferimento. Al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche cui fare riferimento siano condivise con i laboratori ARPAE. Si precisa, a tale proposito, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano la rispondenza ai necessari

requisiti di qualità; pertanto, è opportuno che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti siano emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati per le prove analitiche richieste;

- l'elaborazione dei risultati analitici dovrà esprimere l'incertezza del valore di concentrazione determinato per ciascun campione, riportando i metodi ed i calcoli statistici adottati nell'espressione dei risultati e della deviazione standard;
8. di stabilire che la società BUZZI UNICEM S.r.l. trasmetta, a corredo della documentazione elaborata a seguito delle attività di Caratterizzazione, anche quanto di seguito riportato:
- l'apposito Modulo di cui alla D.G.R. n.2218/2015;
 - le tabelle riepilogative, con riferimento di date e gli esiti di tutte le relative attività svolte in sito;
 - ogni Rapporto di Prova relativo a verifiche analitiche effettuate sui campioni di terreno, prelevato sia dal Proponente sia da ARPAE durante le indagini;
9. di rammentare, inoltre, che la società BUZZI UNICEM S.r.l. ha la responsabilità di:
- affidare l'esecuzione delle attività attinenti alla bonifica del sito esclusivamente a ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nell'apposita Categoria 9;
 - accertarsi che i soggetti terzi, cui vengono affidati i rifiuti prodotti dalle attività sull'area oggetto delle attività di indagine, ne attuino una gestione conforme alle vigenti disposizioni di legge;
 - assicurare il presidio di sicurezza dell'intera area indagata, che dovrà essere opportunamente transennata, compresa l'area eventualmente individuata all'esterno, qualora oggetto di relative indagini fuori dal perimetro del sito potenzialmente contaminato;
 - presentare al SAC di ARPAE Rimini formale domanda di approvazione per ogni eventuale variazione riguardante l'oggetto ed i contenuti del presente Provvedimento;
10. di fare salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni previste dalle vigenti leggi in materia ambientale e di fare salve, altresì, eventuali revisioni e modifiche a seguito dell'emanazione di successive norme in attuazione e/o modifica del D.Lgs. n.152/2006;
11. di dare mandato di trasmettere, con successiva comunicazione di ARPAE, copia del presente Provvedimento a tutti gli Enti e/o Soggetti interessati e convocati in sede di Conferenza di Servizi per il procedimento amministrativo in essere;
12. di dare atto che i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e di quanto atteso nel presente Provvedimento saranno svolti dal Servizio Territoriale - Area Prevenzione Ambientale Est di ARPAE;
13. di informare che le prestazioni in termini di attività ispettiva, campionamento, analisi e relazioni finali, secondo il tariffario di ARPAE, sono a carico del Proponente;
14. di provvedere, per il presente Provvedimento, agli adempimenti in materia di trasparenza ed all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
15. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 ed al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
16. di dare atto che avverso il presente Provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni,
la Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi
(firmato digitalmente)**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.